



ORIGINALE

Città di Randazzo
Città Metropolitana di Catania

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 34 DEL 25-06-2024

COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART.55 BIS DEL D.LGS. 165 DEL 2001. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTIGLIONE DI SICILIA, MOJO ALCANTARA E RANDAZZO

L'anno duemilaventiquattro il giorno 25 del mese di giugno alle ore 17.30 si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di Randazzo, nominata con D.P.R. del 26 gennaio 2024, ai sensi dell'art.143 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune di Randazzo.

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Caliò Alfonsa	Componente		X
Gambadauro Cosimo	Componente	X	
Giusto Isabella	Componente	X	

È presente il Segretario Generale Avv. Chiara Morelli, nella sede comunale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visti gli allegati pareri;

DELIBERA

Con votazione unanime espressa in forma palese

di approvare la allegata proposta e, con separata votazione unanime, dà all'atto immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.



Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO
DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 34 DEL 25/6/2024

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL D.LGS. 165 DEL 2001. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI: CASTIGLIONE DI SICILIA, MOJO ALCANTARA E RANDAZZO.

Il proponente Giardina Francesco – Capo I° Settore

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso:

-che l'art 55 bis del d.lgs. 165 del 2001 stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio procedimenti disciplinari e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento; *(1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.)) ((71))*
((2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.)) ((71))

-che con l'art. 55 bis sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;

-che in particolare il procedimento disciplinare risulta diversificato a seconda della gravità dell'infrazione;

-che le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per non più di dieci giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni);

Ritenuta, pertanto, la necessità di costituire un ufficio procedimenti disciplinari competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari inclusi quelli ad oggi in corso, ovvero avviati, ma non ancora conclusi, che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità e sanzioni di maggiore gravità, ferma restando la competenza del responsabile di ciascuna area per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;

Ritenuto che, allo stato, considerato il personale in forza dell'Ente non è possibile ricostituire l'ufficio procedimenti disciplinari;

Ritenuto che: gli enti locali, nello svolgimento delle funzioni e dei servizi di loro competenza, possono ricorrere alle forme associative grazie alle quali potenziare le proprie capacità strutturali ed economiche, migliorando così il proprio operato sia in termini di efficacia ed efficienza, che in termini di risparmio di spesa;

Considerato che il Comune di Randazzo ritiene che la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari possa inserirsi, a pieno titolo, nella *mission* di interpretare un punto di riferimento per i comuni del territorio, ponendosi come strumento di supporto per gli enti di minori e/o anche di maggiori dimensioni, tale da creare sinergie positive e contenimento dei costi a vantaggio dell'azione amministrativa;

Visto l'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

In risposta a tale opportunità associativa hanno espresso la propria volontà propositiva, al momento, i comuni di Castiglione di Sicilia e di Mojo Alcantara, manifestando l'interesse ad approvare lo schema di atto convenzionale all'uopo predisposto;

Dato atto che per consentire la formalizzazione dell'accordo è stato elaborato lo schema di convenzione per la gestione unificata dei procedimenti disciplinari, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il testo convenzionale, che si compone di 11 articoli, individua, in estrema sintesi, i servizi e gli oneri posti rispettivamente a carico di ciascun ente, il ruolo assunto dal Comune, nella specie, dall'Ufficio procedimenti disciplinari costituito presso i comuni aderenti, a seconda dei procedimenti trattati, ovvero i poteri conferiti allo stesso, le funzioni di supporto, consulenza,

approfondimento e armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari e prevede una disciplina dei rapporti finanziari tra gli enti e la durata dell'accordo;

Ritenuto opportuno cogliere l'opportunità associativa fornita dal richiamato articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;

Attesa la propria competenza a deliberare;

Ritenuto che l'ufficio procedimenti disciplinari è Ufficio obbligatorio per legge;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di costituire l'Ufficio procedimenti disciplinari tra il Comune di Castiglione di Sicilia, il Comune di Mojo Alcantara e il Comune di Randazzo, nelle persone di:

Segretario Generale del Comune di Castiglione di Sicilia, componente

Segretario Generale del Comune di Mojo Alcantara, componente

Segretario Generale del Comune di Randazzo, componente

2) di assicurare, mediante l'Ufficio procedimenti disciplinari costituito, in regime di collaborazione istituzionale e per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i., su richiesta e in favore di altri enti locali, la gestione dei procedimenti disciplinari che la legge attribuisce alla competenza di tale organismo del personale dipendente degli enti aderenti;

3) di approvare lo schema di accordo-convenzione per la gestione unificata delle funzioni dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, il cui testo, composto di 11 articoli, viene allegato a questa deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato "A"];

4) di autorizzare il Responsabile del personale alla sottoscrizione del presente provvedimento

5) di rendere la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART.55 BIS DEL D.LGS. 165 DEL 2001. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTIGLIONE DI SICILIA, MOJO ALCANTARA E RANDAZZO


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Randazzo, li/.....

Il Responsabile del Settore



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE
 parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Randazzo, li/.....

Il Responsabile del Settore



Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot.....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA :

DR. SSA ALFONSA CALIO' _____



DOTT. COSIMO GAMBADAURO _____

DR.SSA ISABELLA GIUSTO _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Chiara Morelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-6-2024 al 11-7-2024 al n. _____

Randazzo, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 26-6-2024 per quindici giorni consecutivi.

Randazzo, li _____



Il Segretario Generale

Avv. Chiara Morelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-6-2024

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante



Il Segretario Generale

Avv. Chiara Morelli

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI TRA il COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA –
COMUNE DI MOJO ALCANTARA - COMUNE DI RANDAZZO.**

TRA

IL COMUNE di Castiglione di Sicilia [Codice fiscale _____],
con sede in Castiglione di Sicilia, via ----- nella persona del Responsabile dell'Area I, dott.
_____ domiciliato per la sua carica
presso la sede dell'ente, il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso in ottemperanza a
quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____,
e il COMUNE di Mojo Alcantara [Codice fiscale _____], con sede in Mojo Alcantara , via
_____ nella _____ persona _____ del
_____,
domiciliato/a per la sua carica presso la sede dell'ente, il/la quale agisce in nome e per conto del
Comune stesso in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n.
_____ del _____,
E il COMUNE DI Randazzo [_____], con sede in Randazzo,
via _____ , nella _____ persona _____ del
_____,
domiciliato/a per la sua carica presso la sede dell'ente, il/la quale agisce in nome e per conto del
Comune stesso in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n.
_____ del _____,

PREMESSO CHE

- l'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» disciplina "Forme e termini del procedimento disciplinare" e in particolare prevede, al comma 2, che ciascuna amministrazione «...individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità»;
- il comma 3 del predetto articolo prevede che «Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica»;
- il Comune di Castiglione di Sicilia e il Comune di Mojo Alcantara e il Comune di Randazzo applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro [CCNL] relativo al personale del comparto "Funzioni locali" — Triennio 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022;

— l'applicazione degli istituti legali e contrattuali, oltre che l'attuazione della specifica procedura relativa al procedimento disciplinare conseguente alle violazioni disciplinari, richiedono competenze specifiche di cui dispone normalmente un ente di più grandi dimensioni e maggiormente strutturato;

— l'articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

— la forma associativa della "convenzione - accordo", costituisce lo strumento più idoneo per disciplinare tale collaborazione, definendone durata, finalità, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 — PREMESSA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione, i comuni aderenti assicurano in regime di collaborazione istituzionale, la costituzione e la gestione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari [in seguito, per brevità, "UPD"] composto da:

Segretario Generale del Comune di Randazzo, componente

Segretario Generale del Comune di Castiglione di Sicilia, componente

Segretario Generale del Comune di Mojo Alcantara, componente

che consentirà la gestione dei procedimenti disciplinari – anche pendenti - che la legge attribuisce alla competenza di tale organismo. Le funzioni di Presidente saranno assunte dal Segretario Comunale dell'ente che attiverà il procedimento disciplinare.

2. L'UPD può, inoltre, svolgere, su richiesta e in favore dei responsabili delle strutture del Comune nei casi in cui la legge attribuisce loro la competenza in materia disciplinare, funzioni di supporto, consulenza, approfondimento e armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari, al fine di garantire uniformità di procedure e rispetto dei principi sottesi alla materia delle sanzioni disciplinari.

3. La presente convenzione definisce rapporti e ruoli degli enti aderenti nell'ambito delle attività e delle funzioni di cui ai punti 1 e 2.

ARTICOLO 3 — SERVIZI POSTI IN CAPO ALL'UPD

1. Per le finalità indicate all'articolo 2, L'UPD come costituito assicura, nei termini e con le modalità dettate dalla normativa vigente, oltre che da fonti regolamentari e contrattuali, le seguenti attività a favore e per conto dei comuni convenzionati:

a. predisposizione e adozione degli atti e, in via generale, svolgimento dell'attività giuridico-amministrativa legata all'istruttoria dei procedimenti disciplinari che la legge attribuisce alla competenza dell'UPD. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: in seguito al ricevimento della segnalazione del fatto ritenuto di rilevanza disciplinare, studio, approfondimento e inquadramento della fattispecie con la formulazione della contestazione scritta dell'addebito; acquisizione di informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento; convocazione e audizione dell'interessato/a; predisposizione, con proprio personale, della verbalizzazione delle riunioni dell'UPD; conclusione del procedimento con l'adozione dell'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione;

b. trasmissione, all'esito del procedimento disciplinare, dei dati e dei documenti necessari per assumere le conseguenti determinazioni relative agli effetti giuridici ed economici inerenti il rapporto di lavoro dell'incolpato;

c. conservazione degli atti della procedura presso ogni comune interessato;

d. supporto, consulenza, approfondimento, armonizzazione in materia di procedimenti disciplinari in favore dei/delle responsabili delle strutture del Comune di nei casi in cui la legge attribuisce loro la competenza in materia disciplinare.

2. Restano di esclusiva competenza dei Comuni aderenti sia la fase connessa al prodromico momento conoscitivo-propulsivo che è condizione per il concreto esercizio dell'azione disciplinare di esclusiva competenza dell'UPD, sia la fase che consegue alla conclusione del relativo procedimento. In particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: – la raccolta e la successiva segnalazione, nei termini di legge, dei fatti di possibile valenza disciplinare all'UPD da parte del responsabile della struttura ove opera il/la dipendente autore/trice del fatto; – la trasmissione di tutti i dati e gli elementi conoscitivi all'UPD, nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a dare piena conoscenza del fatto e consentire al collegio di procedere a una valutazione approfondita della questione di possibile rilevanza disciplinare utile all'esercizio dell'azione disciplinare; – l'esecuzione della sanzione mediante l'adozione delle conseguenti determinazioni relative agli effetti giuridici ed economici della sanzione sul rapporto di lavoro dell'incolpato/a, oltre che ogni altro adempimento presupposto (quali eventuali acquisizioni documentali propedeutiche) o conseguente (comunicazioni e denunce di rito a istituti, enti e organismi).

ARTICOLO 4 — ONERI POSTI IN CAPO AI COMUNI ADERENTI

1. Per consentire il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 2, il Comune aderenti si impegnano a comunicare puntualmente ai competenti UPD gli elementi informativi, amministrativi, giuridici, contabili, fiscali e ogni altro dato e elemento conoscitivo necessario per effettuare le prestazioni di cui all'articolo 3.

2. L'UPD opererà presso la sede di ogni Comune aderente, a seconda della procedimento disciplinare di cui si controverte. Con l'Upd, in ogni comune aderente, opererà, a titolo di segretario verbalizzante e in ottica di collaborazione, il dipendente dell'Ufficio personale all'uopo designato.

ARTICOLO 5 — RAPPORTI FINANZIARI

1. Non sono previsti compensi per l'attività svolta, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione.
2. È previsto il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni legislative vigenti. L'onere sarà sostenuto dall'Ente che riceve l'UPD per la definizione di procedimenti disciplinari dei propri dipendenti.

ARTICOLO 6 — DECORRENZA E DURATA

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2026, fermo restando la conclusione dei procedimenti disciplinari pendenti a tale data.
2. Il termine potrà essere prorogato anche prima della sua naturale scadenza, previa richiesta da effettuarsi a cura dell'ente convenzionato interessato. In tale ipotesi l'eventuale ulteriore atto convenzionale andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto.

ARTICOLO 7 — RECESSO

1. Ciascuna parte può recedere entro il 31 dicembre di ogni anno dando almeno 1 (uno) MESE di preavviso.

ARTICOLO 8 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta inviata dall'ente che intenderà avvalersi di tale facoltà, per violazione, anche parziale, degli obblighi rispettivamente previsti in capo alle parti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

ARTICOLO 9 — CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o comunque connessa alla stessa, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta al giudice competente.

ARTICOLO 10 — SPESE.

Tutte le spese che si riferiscono alla presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico dei comuni aderenti.

ARTICOLO 11 — DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al TUEL e alla normativa di settore.

2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i. 3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella di cui all'Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI Castiglione di Sicilia

PER IL COMUNE DI Mojo Alcantara

PER IL COMUNE DI Randazzo